

quella stessa casa a prantamento posseduta un
tempo dalla signora Giovanna Novuzza fu. Vincen-
zo, madre del suddetto sig. Suga, che fece ricognitori
in data del due agosto milleottocento settantasette, ro-
gato dal Notaio Baldassarre Scotta da Calamonaci,
registrato giorno successivo al N° 435. —
Soggetta all'annuo canone censuale di lire
sei e centesimi sei di netto, dovuto precedentemente
al sig. Salvatore Vesco Mosca, che ne fece acquisto
da padre dei fratelli Pasquale per atto del notaio
no. Genovese milleottocento settantasei, rogato dal
Notaio Bartolomeo D'Augusto di Nebera, registrato
il tre febbraio successivo al N° 118 e appodando
ai coacquirenti sigg. Pasquale e Gesualdo Vesco,
che l'acquistarono da padre del loro padre sig.
Salvatore Vesco Mosca in virtù d'atto del tre
Novembre milleottocentoquattro, rogato da
me Notaio, registrato il diciannove d'ottobre N° 591.
Quale annuo canone il sig. Salvatore Suga prome-
te e si obbliga pagare e corrispondere in moneta
di corso legale nel Regno, fuori offerta reale o
deposito, ai sigg. Pasquale e Gesualdo Vesco, nel
loro domicilio, qui in Nebera, nel mese d'agosto
d'ogni anno, dovendo cominciare a pagare la prima
assumata nel mese di agosto milleottocento

e così di seguito di anno in anno perpetuamente,
senza interruzione alcuna, e senza un mora legale per
la scadenza d'ogni termine, senza bisogno d'interpella-
zione, a cui esso sig. Suga espressamente rinuncia.
Inoltre egli per sé, suoi successori aventi causa,
rinuncia a qualunque diritto di potersi chiedere
emissione di titoli primordiali, restandovi espressa-
mente stabilito dover valere il presente non solo
come titolo primordiale, ma come nuova conven-
zione, dichiarandosi di non avere altro diritto
all'infuori di quanto si contiene in quest'atto.
Il sig. Suga, oltre che rinnova il primitivo titolo
ai suddetti sigg. Vesco, si obbliga di migliorare
la sopraccitata casa a prantamento e non
permetterla benché minima deteriorazione.
Si stabilisce altresì che in ogni passaggio al
nuovo possessore deve farsi a proprie spese
il novello atto ricognitorio e consegnare
ai domini diretti la copia esecutiva d'essa.
Tutte le volte che il detto ricognitore si du-
ga dopo una legittima interpellazione non pagare
per due anni consecutivi o permettere la minima
deteriorazione e non adempisse l'obbligo di miglio-
rare la detta casa, in tal caso potendosi dar luogo
alla devoluzione, oltre alla perdita della stessa